

BCC Basilicata Credito Cooperativo
di Laurenzana e Comuni Lucani Società
Cooperativa Polizza Mutui

Il presente Set Informativo, composto da:

- **Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

BCC Basilicata Credito Cooperativo
di Laurenzana e Comuni Lucani Società
Cooperativa Polizza Mutui

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 2016/10/2905392 INC sono formate da
14 pagine e formano parte integrante del contratto 2016/10/2905392



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

DEFINIZIONI	Pag. 3
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 6
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA INCENDIO	Pag. 6
CONDIZIONI FACOLTATIVE	Pag. 10
CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA ED ALLA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	Pag. 12

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati

GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

ASSICURATO

Il singolo mutuatario che abbia stipulato la presente *polizza* sottoscrivendo il relativo *modulo di adesione* ;

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione* che si conclude con la sottoscrizione della *polizza*.

BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente *assicurazione* ed indicati sul *Modulo di adesione*.

CADUTA AEREI

Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**.

CONTRAENTE

La BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani Società Cooperativa Polizza Mutui che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *Polizza* Mutui

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

Costruzione edile assicurata, di proprietà di un assicurato, compresi ascensori e montacarichi, *fissi ed infissi* ed opere di fondazioni od interrate ed in genere tutto quanto ad esso pertinente **con la sola esclusione di parchi ed alberi**. A titolo esemplificativo ma non limitativo sono inclusi gli stabilimenti, i depositi, gli uffici ed altri servizi nonché, abitazioni, mense ed altre minori dipendenze, *fabbricati* agricoli, magazzini, silos, serbatoi e vasche, rimesse, stalle, tutto ciò che è attinente l'attività esercitata e **purché realizzato nel fabbricato stesso o nell'area di pertinenza**. A maggior precisazione si intendono inclusi in garanzia tutti gli impianti di pertinenza o al servizio del *fabbricato*.

Si intende escluso il valore dell'area.

In caso di porzione di *fabbricato* la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota millesimale di partecipazione alle parti comuni del *fabbricato* stesso ad essa spettante.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

Parte del danno stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificata l'*implosione*.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua Società in caso di *sinistro*.

ONDA SONICA

Determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

MODULO DI ADESIONE

Documento che riporta i dati anagrafici dell'*Assicurato* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte dell'*Assicurato*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione dell'*Assicurato*

PARTI

Il *Contraente* BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani Società Cooperativa. e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

La Società Reale Mutua di Assicurazioni.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati

TERRORISMO

Qualsiasi atto ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORE A NUOVO

Il *valore a nuovo* prevede per i **fabbricati** assicurati l'**indennizzo** della spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, con le medesime caratteristiche costruttive, delle parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle suddette ed **escludendo soltanto il valore dall'area**

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

Il *Contraente* si impegna a consegnare agli aderenti della presente *polizza collettiva*, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla *polizza* medesima, il Set Informativo ad esse relativo ed il questionario di adeguatezza dell'offerta.

Il *Contraente* si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione, relativo alle suddette coperture, l'ammontare dei costi a carico dei singoli *Assicurati* con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società*;

- è tenuta a ridurre il *premio* alla comunicazione dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di **aggravamento del rischio** l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta alla *Società* mediante lettera raccomandata A.R. Gli **aggravamenti di rischio** non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione della *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione*, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. In particolare se la variazione implica un **aggravamento di rischio** tale che la *Società* non avrebbe consentito l'*assicurazione*, la *Società* stessa ha diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'*assicurazione* gli elementi ai quali l'**aggravamento** si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella *polizza*.

In caso di **aggravamento del rischio** noto ed accettato dalla *Società* e che comporti un *premio* maggiore, la *Società* può chiedere la relativa modifica delle condizioni di *premio* in corso.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non accetti le nuove condizioni, la *Società* nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dalla *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione* con preavviso di 15 (quindici) giorni, anche parzialmente, come indicato nel secondo comma.

1.2 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*, la *Società* e l'*Assicurato*, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dalla *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione* a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 (trenta) giorni

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza dopo la denuncia del *sinistro* o qualunque altro atto della *Società* non potrà essere interpretato come rinuncia della *Società* stessa ad avvalersi del diritto di recesso.

Per quanto riguarda la sola Condizione Facoltativa "*Terrorismo*" di cui all'art. 3.3, la *Società* ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere mediante preavviso di 7 (sette) giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R..

In caso di recesso da parte della *Società*, quest'ultima rimborsa all'*Assicurato* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non corso.

1.3 DECORRENZA E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia relativa ad ogni singolo mutuo decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui viene stipulato il mutuo stesso, **sempre che il premio sia stato pagato.**

La garanzia assicurativa avrà durata pari alla durata del mutuo.

Alla data del pagamento dell'ultima rata del mutuo, salvo buon fine, la copertura assicurativa decadrà automaticamente senza obbligo di disdetta. Parimenti avverrà nei casi in cui il mutuo venga estinto anticipatamente, salvo differente volontà espressa dall'*Assicurato*.

La *Società* rimborserà all'*Assicurato* la parte di *premio* pagato e non goduto. Tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura al netto di tasse.

1.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Società* rinuncia - **salvo in caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di Legge, **purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

1.5 FORO COMPETENTE

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente *polizza*, competente per territorio sarà il foro dove l'*Assicurato* avrà la residenza o dove eleggerà il proprio domicilio.

1.6 TERRITORIALITÀ

Le garanzie della presente *polizza* sono operanti qualora i *fabbricati* assicurati siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

1.7 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al *premio*, agli *indennizzi*, alla *polizza* ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla *Società*.

1.8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche *dell'assicurazione* devono essere approvate per iscritto.

1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente *polizza*, valgono le norme della legge italiana.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA *INCENDIO*

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE-GARANZIA BASE (Operante per Opzioni A e B)

La *Società* si obbliga, durante il periodo di efficacia della *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione* nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti ai *fabbricati* assicurati causati dagli eventi sottoindicati.

- **Incendio**: combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;
- Fulmine;
- **Esplosione, scoppio** (non causati da ordigni esplosivi):
 - **esplosione**: sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazioni chimiche che si autopropaga con elevata velocità;
 - **scoppio**: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, **escluso l'effetto del gelo e del colpo d'ariete**.
- Caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate **esclusi gli ordigni esplosivi**, meteoriti, corpi o veicoli spaziali.
- Fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i *beni assicurati* oppure gli enti posti nell'ambito 20 m da esse.
- Guasti causati ai *beni assicurati* per ordine delle Autorità, dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze dell'*incendio*.
- Onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono.
- Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini**.
- Urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via, non di proprietà né al servizio dell'*Assicurato*.

I *fabbricati* oggetto della presente copertura devono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:

- **Strutture portanti verticali in materiali incombustibili;**
- **Solai, armatura del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili, con una tolleranza di materiali combustibili non superiore al 20% delle rispettive superfici.**

La presente polizza può avere ad oggetto sia interi *fabbricati*, sia singole porzioni o frazioni di *fabbricato* e relativa quota di partecipazione alle parti comuni, che siano **destinati per almeno 2/3 della superficie complessiva ad uso civile, studi professionali, uffici, esercizi commerciali, attività industriali, depositi o fabbricati in costruzione.**

Gli eventi sopra previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché – qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica- dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

2.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La *Società* ha il diritto di visitare in ogni momento i *beni assicurati* e la *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.3 ESCLUSIONI

La *Società* non indennizza i danni:

- a) causati in occasione di atti di guerra, insurrezione, *tumulti* popolari, *scioperi*, *sommosse*, occupazione militare, invasione, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi;
- d) causati da *terrorismo* o sabotaggio organizzato;
- e) causati da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche;
- f) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni ed allagamenti;



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

- g) di smarrimento o di furto dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- h) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio o implosione* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.

2.4 RISCHI NON ASSICURABILI

Non possono essere assicurati con la presente *polizza* i *fabbricati* adibiti a:

- discoteche;
- sale da ballo;
- night club
- gommisti

o in cui siano presenti tali attività.

2.5 SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata, è pari al valore a nuovo del *fabbricato*, cioè corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo del *bene assicurato*, secondo il preesistente tipo e genere, escluso il valore dell'area. Tale somma è indicata nel *Modulo di adesione* e corrisponde al valore della perizia richiesta dal *Contraente*.

2.6 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'*Assicurato* all'atto della stipula della *polizza* con la sottoscrizione del *Modulo di adesione* o durante il corso del contratto, non comporteranno – agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile – decadenza del diritto all'*indennizzo* dei danni né riduzione dello stesso, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non implicino un aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'*assicurazione* e l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

3. CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni Facoltative della presente sezione sono operanti solo se nel *Modulo di adesione* sia stata esplicitamente richiamata l'Opzione B.

3.1 EVENTI ATMOSFERICI

La *Società* risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati ai ***fabbricati*** assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
2. di bagnamento che si verificasse all'interno dei ***fabbricati***, **purché direttamente causati dalla caduta pioggia o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.**

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

a) causati da:

- intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
- accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazioni di acqua marina;
- gelo, neve, cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;

b) subiti da:

- recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- ***fabbricati*** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture, serre e simili, baracche in legno o plastica;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto, ai fini della presente Condizione Facoltativa che:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dell'importo di € 250;
- in nessun caso la *Società* indennizzerà per uno o più *sinistri* che avvengano nell'annualità assicurativa una somma superiore al 90% della *somma assicurata*, ovvero al 90% del costo di ricostruzione del ***fabbricato*** oggetto del *sinistro*, se inferiore.

3.2 EVENTI SOCIO - POLITICI

A parziale deroga di quanto previsto nella limitazione generale del rischio assicurato la *Società* risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati ai ***fabbricati*** assicurati da ***incendio, esplosione, scoppio***, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, ***atti vandalici*** o dolosi compresi quelli di ***sabotaggio***;
2. degli altri danni materiali e diretti causati ai ***fabbricati*** assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'*Assicurato*) che prendano parte a ***tumulti*** popolari, ***scioperi***, ***sommosse***, o che compiano, individualmente o in associazione, ***atti vandalici*** o ***dolosi*** compresi quelli di ***sabotaggio***.

La *Società* non risponde dei danni:

- di inondazione o frana;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente Condizione Facoltativa, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del ***fabbricato*** con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la *Società* non risponde dei danni di cui al punto 1, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Resta convenuto, ai fini della presente Condizione Facoltativa, che:



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dello *scoperto* del 10% del danno con il minimo di € 250;
- in nessun caso la *Società* indennizzerà per uno o più *sinistri* che avvengano nell'annualità assicurativa una somma superiore al 90% della *somma assicurata*, ovvero al 90% del costo di ricostruzione del *fabbricato* oggetto del *sinistro*, se inferiore.

3.3 **TERRORISMO**

La presente Condizione Facoltativa opera in abbinamento alla Condizione Facoltativa "Eventi socio-politici", di cui all'art. 3.2 ed a parziale deroga della medesima.

In particolare la *Società* risponde:

- a) dei danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati da *incendio, esplosione, scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di *terrorismo*;
- b) degli altri danni materiali e diretti causati ai *fabbricati* assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di *terrorismo*.

Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

Resta convenuto, ai fini della presente Condizione Facoltativa, che:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dello *scoperto* del 10% del danno con il minimo di € 250;
- in nessun caso la *Società* indennizzerà per uno o più *sinistri* che avvengano nell'annualità assicurativa una somma superiore al 90% della *somma assicurata*, ovvero al 90% del costo di ricostruzione del *fabbricato* oggetto del *sinistro*, se inferiore.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

4. CONDIZIONI RELATIVE ALLA DENUNCIA ED ALLA LIQUIDAZIONE DEI *SINISTRI*

4.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve:

- a) denunciare il *sinistro* per iscritto alla Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Potenza, viale Marconi 219 – 85100 Potenza, entro 5 (cinque) giorni dal *sinistro* o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile);
- b) denunciare il *sinistro* entro 5 (cinque) all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo di accadimento del *sinistro*. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Società*;
- c) fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della *Società* prima dell'inizio delle riparazioni;
- d) fornire dimostrazioni del valore del *fabbricato* e delle spese sostenute per limitare il danno;
- e) conservare, fino ad avvenuta ispezione di Reale Mutua, le tracce ed i residui del *sinistro*.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del *sinistro* fatta alla *Società* ma lo stato del *fabbricato* assicurato non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Società*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'*Assicurato*, non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del *sinistro*, l'*Assicurato* può prendere tutte le misure necessarie del caso.

La *Società* non è obbligata ad alcun *indennizzo* ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate del *sinistro*.

La *Società* si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione del *fabbricato* danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti. In tale caso ne deve dare comunicazione scritta all'*Assicurato* entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del *sinistro*.

Avvenuto il *sinistro* la copertura resta sospesa per il *fabbricato* danneggiato fino alla ricostruzione definitiva.

Tuttavia la copertura resta comunque valida per tutti i rischi coperti ad esclusione di quelli dipendenti dalla causale che ha occasionato il danno.

4.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, altera dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

4.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Si procede alla liquidazione del danno mediante accordo tra l'*Assicurato* e la *Società*, ovvero se uno dei due soggetti lo richiama e l'altro vi acconsenta, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla *Società* e uno dall'*Assicurato* con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo perito su richiesta, anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo; se l'*Assicurato* o la *Società* non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo perito, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il *sinistro* è accaduto.

La *Società* e l'*Assicurato* sopportano ciascuno le spese del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà a ciascuno di essi ed è liquidata per intero dalla *Società*, alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'*Assicurato* dall'*indennizzo* dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per la *Società* e l'*Assicurato*, rinunciando questi sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché tale rifiuto sia attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

4.4 MANDATO AI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi *beni assicurati*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'ubicazione del rischio, indicata sul *Modulo di adesione*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro*;
- e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di stimare il "Costo di ricostruzione a nuovo" dei *fabbricati* rimasti danneggiati al momento del *sinistro*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra l'*Assicurato* e la *Società* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuno.

4.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Si provvede alla stima del valore che il *fabbricato* assicurato aveva al momento del *sinistro*, tale valore è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il *fabbricato* medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate deducendo da tale risultato il valore di recupero.

Dall'*indennizzo* calcolato come ai precedenti commi sono detratte le eventuali *franchigie* fissate in *polizza*.

4.6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'*Assicurato* deve dare comunicazione alla *Società* dell'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. La *Società* ha diritto di farsi rilasciare dall'*Assicurato* copia della *polizza* stipulata con altre *Società* e può recedere dalla *polizza* dandone comunicazione all'*Assicurato* ed alla *Contraente*.

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. In tal caso – escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente - la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

4.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se, in caso di *sinistro*, venisse accertata un'*assicurazione* parziale, non si applicherà il disposto dell'art.1907 del Codice Civile, purché la differenza tra il valore stimato (ai termini dell'art. 4.5 "Determinazione del danno") ed il valore assicurato non superi il 10% di quest'ultimo.

Qualora il valore del *fabbricato* assicurato corrisponda al valore della perizia sul *fabbricato*, fermi i limiti di *indennizzo* previsti, la condizione del presente articolo non troverà applicazione.

4.8 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un solo acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'*indennizzabilità* del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 40.000 (quarantamila).

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra l'*Assicurato* e la *Società* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore ad € 250.000 (duecentocinquantamila), qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

Nel caso che l'*assicurazione* sia stipulata in base al *valore a nuovo* la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

4.9 LIMITE MASSIMO DELL'*INDENNIZZO*

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

4.10 PAGAMENTO DELL'*INDENNIZZO*

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione richiesta e valutato il danno, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del *sinistro* e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dalla procedura stessa risulti che non ricorra alcuna delle esclusioni previste dalla presente *polizza*.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, a carico della *Società* non decorrono gli interessi.

La *Società* ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito indicato dall' *Assicurato* con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate

